

Art. 1
(Definizione degli oneri)

1. Ai fini del presente provvedimento per oneri di progettazione, generali e di collaudo si intendono:

- a) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, assistenza e controllo giornaliera, contabilità e verifica, spese per il collaudo tecnico amministrativo, per il collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici necessari;
- b) spese per attività di consulenza o supporto;
- c) spese per la verifica e la validazione dei progetti;
- d) spese per la gestione delle procedure necessarie alla realizzazione dell'opera e dei lavori;
- e) spese per conferenze di servizi, ovvero per l'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi a costruire;
- f) eventuali incentivi previsti dalla normativa;
- g) oneri e contributi previdenziali e assicurativi dovuti per legge;
- h) spese per l'espletamento delle attività necessarie agli espropri o all'acquisizione di immobili e procedure ad esse correlate;
- i) spese di rendicontazione ovvero assistenza alla rendicontazione;
- j) spese per i compiti e le mansioni proprie della Stazione Appaltante iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) incluse le spese per il seggio di gara e quelle relative al responsabile unico del procedimento;
- k) IVA relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) a j);

2. Non rientrano nelle spese del comma 1 e devono essere evidenziate nelle somme a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico con specifiche voci le seguenti spese per:

- a) rilievi, accertamenti, indagini e monitoraggi, rilievi strumentali, la verifica del rischio residuo bellico;
- b) costi per l'acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi e le relative spese quali frazionamenti per rogiti notarili, per imposte e tasse;
- c) lavori in economia;
- d) allacciamenti ai pubblici servizi,
- e) imprevisti;
- f) eventuali spese per commissioni giudicatrici nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV),
- g) pubblicità e ove previsto, per opere artistiche;
- h) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto o espressamente richieste dal collaudatore;
- i) IVA relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) ad h) ed altre imposte e contributi dovuti per legge;

3. Sono ritenute spese a sé stanti le spese per servizi di bonifica da amianto nonché le verifiche antisismiche finalizzate alle opere di adeguamento antisismico di edifici esistenti e le spese di manutenzione dell'opera sino alla consegna al delegante.

Art. 2
(Determinazione degli oneri)

1. Le spese di progettazione, generali e di collaudo da riconoscersi al delegatario, come sopra individuate, sono determinate dalla somma delle seguenti voci:

- a) compenso per incarichi di cui agli articoli 24 e 31, comma 8, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i calcolati ai sensi del DM 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e ss.mm.ii.. Al suddetto importo vanno sommati gli oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. Nella presente voce sono ricomprese anche le prestazioni proprie del RUP affidate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14/2002 quantificate secondo le tariffe del citato DM 17/06/2016 per l'attività di "supporto al RUP";
- b) compenso per le attività non ricomprese nella lettera a) da sostenersi in qualità di stazione appaltante delegata, calcolato in misura scalare applicando all'importo complessivo dei lavori le aliquote relative ai vari scaglioni interi inferiori, sommando successivamente gli importi così ottenuti e aggiungendo all'eccedenza quello derivante dall'applicazione della successiva aliquota. Le aliquote percentuali sono riportate nella sottostante tabella A:

TABELLA A					
Importi in euro dei lavori e delle acquisizioni di aree o immobili	Importo da 0,00 a 150.000,00 €	Importo da 150.000,01 a 350.000,00	Importo da 350.000,01 a 1.000.000,00	Importo da 1.000.000,01 sino alla soglia comunitaria	Oltre la soglia comunitaria
Aliquote percentuali <<%>>	8%	5%	4%	3%	1%

- Per importo complessivo dei lavori, ai fini della determinazione del compenso di cui alla lettera b), è da intendersi l'ammontare complessivo dei lavori come risultante dagli elaborati tecnici (progetto, varianti, contabilità finale), inclusi i costi di acquisizione delle aree o immobili ed escluse le eventuali diminuzioni conseguenti ai ribassi d'asta, con esclusione delle forniture.
- Il compenso come determinato dalla somma delle voci a) e b) deve considerarsi massimo e onnicomprensivo.

Art. 3

(Interventi di manutenzione ordinaria)

- Per gli interventi di manutenzione ordinaria, ad eccezione dei lavori di dragaggio, l'importo delle spese calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), viene ridotto del 20%.

VISTO: IL PRESIDENTE